

SENTENZA DELLA CORTE

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

(Quinta Sezione)

13 ottobre 2005

6 ottobre 2005

nella causa C-379/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landgericht Würzburg): **Richard Dahms GmbH contro Fränkischer Weinbauverband eV** ⁽¹⁾

nella causa C-429/04: **Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio** ⁽¹⁾

(Prodotti vitivinicoli — Regolamento (CE) n. 753/2002 — Art. 21 — Effetti diretti — Concorsi di vini e di spumanti — Tassa di partecipazione al concorso)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/96/CE — Requisiti e procedure armonizzate per il carico e lo scarico sicuri delle navi portarinfuse — Omessa trasposizione nel termine stabilito)

(2005/C 296/14)

(2005/C 296/13)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-379/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landgericht Würzburg (Germania) con decisione 23 agosto 2004, pervenuta in cancelleria il 3 settembre 2004, nella causa tra **Richard Dahms GmbH e Fränkischer Weinbauverband eV**, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola, A. Borg Barthet, U. Löhmus (relatore) e A. O. Caoimh, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 13 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, va interpretato nel senso che i partecipanti o i potenziali partecipanti ad un concorso vinicolo non possono contestare, in base alla detta disposizione, le condizioni di organizzazione di tale concorso e, segnatamente, le modalità di determinazione delle tasse di partecipazione al concorso medesimo.

Nella causa C-429/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 6 ottobre 2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: MM. K. Simonsson e W. Wils) contro Regno del Belgio (agenti: sig.ra D. Haven e sig. M. Wimmer), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e G. Arestis (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: signor R. Grass, ha pronunciato, il 6 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 4 dicembre 2001, 2001/96/CE, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di tale direttiva;
- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 284 del 20 novembre 2004.

⁽¹⁾ GU C 262 del 23.10.2004.